


**Predisposta anche secondo la
PRASSI DI RIFERIMENTO UNI 42/18**

- 1) L'Istituto ha individuato un indirizzo mail, pubblicato anche sul sito dell'Istituto, dove gli utenti (alunni e genitori) possono far pervenire qualunque tipo di segnalazione tra cui anche quelle riferite alla materia del bullismo e cyberbullismo.
- 2) Ricevuta la segnalazione, il Dirigente Scolastico indirizza la mail ricevuta al Referente interessato secondo la materia oggetto della segnalazione; in particolare, qualora l'oggetto della segnalazione sia riferita al bullismo o cyberbullismo, la segnalazione viene girata al Referente Antibullismo il quale farà una prima valutazione e una proposta di risoluzione del caso che potrà essere condivisa dal Dirigente Scolastico oppure modificata;
- 3) Se l'alunno o il familiare effettua la segnalazione, in forma scritta o verbale, ad un altro addetto della scuola, avente ad oggetto la materia della PdR 42:2008, quest'ultimo ha il dovere di informarne immediatamente il Referente Antibullismo;
- 4) La segnalazione può riguardare sia un episodio relativo a se stessi ed al proprio figlio, che relativo ad altri alunni della scuola di cui il segnalante sia venuto in qualunque modo a conoscenza.
- 5) Solo le segnalazioni in materia di bullismo o cyberbullismo possono essere formulate sia in forma anonima che nominativa.
Come espressamente indicato da Trasparency International in materia di segnalazioni di atti illeciti, infatti, "la segnalazione ha in primo luogo una funzione di allerta, non di denuncia: è l'Istituto ad essere chiamato ad approfondire, accertare e verificare i fatti segnalati, a prescindere dalla conoscenza dell'identità del segnalante".
- 6) Se la segnalazione è nominativa, il Referente Antibullismo, a seguito della valutazione, è tenuto a fornire al segnalante un riscontro sull'effettivo ricevimento della segnalazione, nonché una successiva informazione sull'avvenuta verifica di quanto segnalato, ovviamente senza entrare nel merito del contenuto degli accertamenti svolti.
- 7) In merito al contenuto della segnalazione, è opportuno che il segnalante, anche allo scopo di garantire l'efficacia della segnalazione e facilitarne l'analisi da parte del Referente Antibullismo, indichi con precisione le seguenti circostanze:
 - Le proprie generalità o del proprio figlio (se non intende presentare una segnalazione anonima);
 - Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
 - Se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbero stati commessi i fatti segnalati;
 - Se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare i soggetti che avrebbero posto in essere i fatti segnalati;
 - L'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
 - Eventuali documenti o altre informazioni che possano essere utili ai fini dell'indagine interna.
- 8) La segnalazione può essere anonima, nominativa o confidenziale; in quest'ultimo caso, l'addetto che effettua la segnalazione deve espressamente indicare al Referente Antibullismo che si rivolge al

medesimo in via confidenziale, sicché costui non potrà divulgare a nessun addetto dell'Istituto o altro utente della scuola il nominativo dell'autore della segnalazione, né altro elemento idoneo ad identificarlo.

- 9) Una volta ricevuta la segnalazione, il Referente Antibullismo formula un primo giudizio di ricevibilità, escludendo sia le segnalazioni che non si riferiscono al bullismo, sia quelle che sono prive degli elementi necessari per avviare un approfondimento interno, ad esempio perché eccessivamente generiche.
- 10) Il Referente Antibullismo in tal caso procederà all'archiviazione della segnalazione, informandone il segnalante.
- 11) Allo stesso modo contatterà il segnalante - se noto - qualora ritenesse la segnalazione eccessivamente generica, al fine di chiedere di fornire elementi utili all'indagine. Procederà poi all'archiviazione della segnalazione nel caso in cui non siano forniti elementi ulteriori o siano comunque forniti elementi ritenuti insufficienti.
- 12) Nel caso, invece, in cui il Referente Antibullismo ritenga necessario intervenire rispetto ai fatti segnalati, anche in accordo con i competenti organi scolastici, provvederà ad avviare tutte le necessarie misure, dandone evidenza attraverso la procedura di gestione dei casi critici.

Padova, 10 ottobre 2023

Firma Dirigente Scolastico: 

Firma Referente Antibullismo: 